

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO N. 10/2021

Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano,

vista la proposta depositata da in data 09.11.2021;

visto il piano del consumatore depositato ex art. 12 bis L. 3/12;

vista l'attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (Avv. Valeria Manzo, nominato dall'ODCEC DI NOLA, quale organismo di composizione della crisi ai sensi art. 15, comma 9, legge n.3/2012);

lette le contestazioni proposte dall'Istituto Barclays bank Ireland PLC;

lette le note depositate da parte ricorrente nonché la proposta migliorativa e la relativa attestazione integrativa resa dall'OCC;

considerato che:

- 1) l'istante ha depositato in data 09.11.2021 la proposta di piano del consumatore;
- 2) con decreto del 25.11.2021, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 ha fissato ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 l'udienza del 13.01.2022;
- 3) all'udienza del 13.01.2022 comparivano il creditore Barclays bank Ireland PLC e l'istante, nonché l'OCC;
- 4) che l'OCC ha documentato l'avvenuto adempimento dell'onere delle comunicazioni di rito ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta e del decreto nel termine assegnato dal giudice;

rilevato che l'istante ha dichiarato:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- b) di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- c) di non aver subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede

OSSERVA QUANTO SEGUE**1. L'esposizione debitoria complessiva.**

L'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente ivi compresi gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; certificazione dei redditi per gli anni 2017-2020; certificati di stato di famiglia, buste paga, dichiarazioni dei redditi; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento) dalla quale emerge che la debitoria risulta così composta (alla data del 09.11.2021) per un totale complessivo di euro pari a € 113.102,04:

- BARCLAYS BANK IRELAN PLC (creditore privilegiato ipotecario) : euro 86.894,84;
- CREDITI PRIVILEGIATI IN PREDEDUZIONE (spese esecuzione immobiliare): euro 3.474,38;
- CREDITI PRIVILEGIATI IN PREDEDUZIONE (compenso custode e professionista delegato): 4.303,81
- AGENZA DELLE ENTRATE (credito privilegiato mobiliare): euro 669,57;
- MARATHON SPV S.R.L. (credito chirografario) : euro 8.864,22;
- SKY ITALIA S.R.L. (credito chirografario): euro 8.960,00.

Il patrimonio del debitore è costituito dal suo reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato di circa euro 1.500,00 e risulta proprietaria di un autoveicolo e dell'immobile di cui si dirà infra mentre le giacenze dei conti correnti, carte e libretti risultano di importi irrisori.

Dall'importo della retribuzione vanno detratte le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, stimate dal ricorrente e dall'OCC in circa euro 840,00 mensili, dovute per l'acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento delle utenze.

Da quanto innanzi esposto, tenuto conto anche della documentazione acquisita, appare sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni (sovraindebitamento) (art. 7 comma 2 l. a) l. 3/2012).

2. Il contenuto della proposta, come da ultimo migliorata.

L'istante ha depositato in data 09.11.2021 un piano del consumatore col quale propone la soddisfazione dei debiti di seguito indicati, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro subordinato, nonché mediante l'intervento di terzi nella maniera seguente:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili dell'OCC e dell'avvocato del debitore: nonché a ricevere il pagamento, alla stregua degli altri creditori prededucibili (inclusi i professionisti della procedura esecutiva immobiliare), dalla prima rata bensì dalla quindicesima rata;
- il pagamento integrale (100%) delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili dei professionisti della procedura esecutiva;
- il pagamento integrale (100%) del credito privilegiato mobiliare - dell'Agenzia delle Entrate;
- il pagamento parziale (72%) del credito munito di privilegio ipotecario – stante la base d'offerta della terza asta - e la restante parte graduata a chirografo soddisfatta nella misura del 20%;
- il pagamento in percentuale e parziale del creditore chirografario (MARATHON SPV SRL Hoist Italia srl ex Agos e sentenza Sky Italia srl) nella misura del 20%

Per un importo complessivo di €. 79.378,20 comprensivo delle spese di procedura.

L'attivo destinabile alla procedura viene individuato in:

- 670,00 mensili, ossia € 8.040,00 all'anno per 132 rate per un importo complessivo di euro 88.440.

Con riguardo alle modalità di pagamento e ai tempi del pagamento, la proposta originaria prevedeva:

- 1) Che i crediti prededucibili (€ 16.555,66: gestore, advisor, custode vendita, avvocato procedura esecutiva, spese procedura esecutiva), verranno soddisfatti al 100% nei primi 25 dall'omologa del piano, di cui le prime 13 rate a favore dell'OCC e dell'Avv./Advisor e le restanti 12 ai creditori prededucibili;
- 2) Che il credito privilegiato mobiliare (€ 669,57) verrà soddisfatto al 100% in un'unica rata al ventiseiesimo mese, dopo il pagamento dei crediti prededucibili, al fine poi di procedere al pagamento del credito privilegiato ipotecario e del credito chirografo;
- 3) Che il credito privilegiato ipotecario (€ 86.894,84) verrà soddisfatto nella misura del 72% per l'importo di € 62.564,28 con applicazione del tasso d'interesse come da D.M. pari al 0,01% e pagato in 93 rate complessive a partire dal pagamento della 27^a rata ; mentre la restante parte di € 24.330,56, graduata a chirografo, viene soddisfatta nella misura del 20% corrispondente ad € 4.866,11 che verrà pagata in 13 rate successive al pagamento del credito ipotecario (dalla 119^a rata in poi);
- 4) Che il credito chirografo (€8.864,22) verrà soddisfatto al 20% in 13 rate dalla 119^a rata dopo il pagamento dei crediti prededucibili e del credito privilegiato mobiliare e ipotecario;
- 5) Che SKY ITALIA srl (€ 8.960,00) verrà soddisfatto al 20% in 13 rate dalla 119^a rata dopo il pagamento dei crediti prededucibili e del credito privilegiato mobiliare e ipotecario.

Con la modifica della proposta depositata in data 11.01.2022 è stato previsto:

- la rinuncia dell'avv. Monica Mandico ad una quota parte del suo compenso in prededuzione, ossia €. 1.500,00. Per l'effetto il credito viene ridotto ad €. 2.400;
- la rinuncia dell'avv Monica Mandico, a ricevere il pagamento in prededuzione unitamente a quello

degli altri prededucibili, per cui il predetto compenso verrà pagato a partire dalla 15^a rata (ossia dal terzo anno) dopo l'omologa e dopo i pagamenti dei crediti prededucibili;

- il pagamento a favore del creditore ipotecario, a partire dalla 15^a rata dopo l'omologa e dopo il pagamento dei crediti prededucibili,

- il creditore ipotecario incasserà l'importo di euro 67.497,00 in 100 rate;

- il pagamento del credito privilegiato pari al 100% viene pagato dopo i crediti prededucibili e il credito ipotecario;

- i crediti chirografi vengono soddisfatti - nella misura del 20% - dopo il pagamento dei crediti prededucibili, del credito ipotecario e del credito privilegiato.

La proposta è garantita dalla retribuzione conseguente al contratto indeterminato dell'istante nonché dalla sig.ra [] (pensionata e madre dell'istante,) sig. [] (figlio maggiore dell'istante e dalla sig.ra [] (sorella dell'istante).

3. Sulle cause del sovraindebitamento.

Dalla relazione particolareggiata dell'OCC viene rilevato quanto segue in relazione alle cause del sovraindebitamento: "La [], in data 3 agosto 1998, contraeva matrimonio con il [] (come da estratto di matrimonio allegato al PdC cui si rinvia) dalla cui unione sono nati tre figli rispettivamente a nome []. Nel 2003 i coniugi (lavorando rispettivamente la [] presso uno studio notarile come impiegata di 2° livello ed il Sig. [] come dipendente presso una stamperia tessile) provvedevano ad acquistare, con contratto di mutuo ipotecario, un immobile di tipo economico con annessa piccola area scoperta in [] dove stabilivano la residenza familiare. Nel 2005 il Sig. [] costituiva, con altri soci, [] avente ad oggetto l'attività di ristorazione; nel medesimo anno, con la nascita del secondogenito, il contratto della Sig.ra [] si trasformava in part-time (con conseguente riduzione dello stipendio da euro 1.100,00 ad euro 800,00). Nell'anno 2006 il Sig. [] al fine di liquidare i soci uscenti chiedeva ed otteneva un finanziamento dalla Agos Ducato S.p.A. cui era co-obbligata anche la moglie; tuttavia, risultando lo stesso insufficiente, l'importo residuo venne pagato mensilmente con seguente sottrazione dal guadagno familiare. Il 10 giugno 2008 la [] sottoscrive con la medesima Agos Ducato S.p.A. un contratto di finanziamento al fine di acquistare un autoveicolo, cui era co-obbligato anche il marito; dopo sei mesi nasceva il terzogenito. Risultando insolute tre rate del mutuo a causa della riduzione dell'orario di lavoro, in data 24 novembre 2010, l'istante avanzava all'Istituto di credito apposita richiesta di rinegoziazione del contratto. Nell'anno 2013 il Sig. [], non riuscendo più a far fronte alle spese relative al canone di fitto del ristorante, subiva una procedura di sfratto per morosità con conseguente chiusura del locale e cessazione dell'attività.

Nel mentre i coniugi subivano un aumento esponenziale della rata variabile del mutuo fondiario dall'importo iniziale di euro 600,00 mensili ad euro 768,00 nel 2014 l'Agos Ducato S.p.A., in relazione al solo finanziamento della Sig.ra [] le imponeva, in quanto unica precettrice di reddito, l'emissione di n. 72 cambiali (tutte regolarmente pagate ed ancora in corso). La cessazione dell'attività imprenditoriale del Sig. [] ed il venir meno della comunione morale e spirituale che univa i coniugi, comportava che con provvedimento reso dal Tribunale di Nola in data 18 giugno 2015, veniva omologato il verbale di separazione personale tra gli stessi e stabilito il diritto di

[]
alle spese correnti ed al fabbisogno familiare, stante anche l'implementazione del nucleo primordiale, si vedeva costretta a chiedere la sospensione del pagamento delle rate residue di mutuo con conseguente avvio da parte della Banca di azione di pignoramento immobiliare. Da ultimo, nel 2019, a causa del pensionamento del Notaio presso il quale la Sig.ra [] prestava la propria attività professionale, la stessa veniva licenziata con conseguente percepimento di una NASpi pari ad euro 400,00 mensili. Solo nell'estate del 2020 la consumatrice veniva assunta, con contratto a tempo indeterminato, presso altro studio notarile percependo una retribuzione mensile pari ad euro 1.644,37 Quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni si precisa come la consumatrice abbia fatto ricorso alla finanza esterna, rappresentata da due posizioni quali un mutuo ipotecario con la Banca Woolwich S.p.a. (ora Barclays Bank PLC) ed un prestito personale con la Agos Ducato S.p.a. (che vedeva il marito co-obbligato), confidando su un equilibrato rapporto rata-reddito proprio e del di lei coniuge. La sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata, dunque, causata da una sua condotta colposa bensì da un evento imprevedibile interamente circoscritto alla sfera personale e familiare quale l'aver lasciato il Sig. [] il proprio posto di lavoro presso una stamperia tessile ed aver intrapreso un'attività d'impresa che si è rivelata, poi, fallace”.

Nella propria relazione, l'OCC ha attestato che il piano, come proposto, è sostenibile e fattibile in quanto la convenienza della proposta è stata valutata positivamente dall'OCC nei seguenti termini
“Come dichiarato dalla Sig.ra []
economico con annessa picc
attualmente oggetto di proced
stesso, come da perizia a firma dell'Arch. Vittorio Merito, è stato stimato in euro 147.400,00. Le prime due aste per la vendita dell'immobile sono andate deserte; ne consegue che, con la prossima asta, verrà ulteriormente ridotto l'importo dell'offerta minima ad euro 62.184,37.

Se la Banca, con il proposto Piano del consumatore, andrà ad incassare euro 75.208,58, proseguendo l'azione esecutiva, ammesso che il bene venga aggiudicato in sede di terza asta, dovrebbe fare i conti con un'offerta minima pari ai succitati euro 62.184,37. Ciò esposto, considerando tanto che i pregressi tentativi di vendita dell'unico immobile di proprietà sono andati deserti, quanto che, a seguito della crisi epidemiologica in atto da COVID-19, è ragionevole attendersi che il bene vada ulteriormente invenduto determinando, in tal modo, oltre ad un abbassamento del presumibile realizzo anche un allungamento dei tempi necessari ai fini della soddisfazione delle pretese creditorie, non si ritiene conveniente tale alternativa al Piano del Consumatore stante non solo i tempi e le incerte possibilità di recupero da parte dei creditori, quanto la maggiore soddisfazione economica proposta.”

Tale convenienza è stata dall'OCC ribadita anche in sede di deposito della relazione integrativa successiva alla modifica del piano del consumatore nei seguenti termini: “Ciò posto, avuto riguardo alla convenienza del Piano rispetto alla prosecuzione della procedura esecutiva si precisa come la proposta:

- appaia maggiormente conveniente per i creditori tutti rispetto tanto alla prosecuzione della procedura esecutiva, quanto all'alternativa liquidatoria;
- prevede la corresponsione in favore del Creditore ipotecario dell'importo di complessivi euro 75.208,58 incluse le spese della procedura esecutiva immobiliare (con pagamento in prededuzione) e gli interessi;
- garantisce un rimborso dell'87% del debito residuo nei confronti della Banca rispetto ad una ipotetica percentuale d'incasso in terza asta pari al 47%;
- garantisce la certezza e la tempistica mensile dell'adempimento avendo la sovraindebitata un contratto a tempo indeterminato;
- è rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento;
- è rispettosa del principio della par condicio creditorum;
- è garantita dall'apporto di finanza esterna da parte della madre e della sorella della consumatrice;
- permette alla Sig.ra di soddisfare le pretese creditorie conducendo, al contempo, un tenore di vita dignitoso”.

4. Sulla meritevolezza.

Benchè il punto non sia stato oggetto di contestazione, in base alla documentazione in atti può ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Appare necessario, in via preliminare, dar conto dei recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi.

In relazione al requisito della meritevolezza il legislatore con la legge n. 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) “ limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”); inoltre, con riguardo al perimetro di tale presupposto di ammissibilità, si ritiene si sia passati dalla necessità, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore dall'assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) all'assenza di colpa grave, malafede o frode.

In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui “ Al fine di temperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile). Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare. Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione). la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di “moneta”. Il legislatore ha

evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore “discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza”. Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori”).

Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.

Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che “Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012. La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva”. Tanto premesso e venendo all'esame del caso di specie, dalla relazione dell'OCC emerge che il debitore ha fatto ricorso al credito (con particolare riguardo al mutuo ipotecario e al finanziamenti

chirografario) , in un momento nel quale poteva confidare su un equilibrato rapporto rata-reddito proprio e del proprio coniuge essendo entrambi lavoratori; la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, al contrario, è stata causata da un evento imprevedibile costituito dall'aver il di lei coniuge lasciato il proprio posto di lavoro per intraprendere un'attività imprenditoriale senza buoni esiti.

Il Giudice, in definitiva, rileva che dall'istruttoria risulta che la ricorrente non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con malafede, colpa grave o frode, né n sono stati ravvisati dall'OCC o dedotti dai creditori ragioni particolari da cui desumere la malafede della ricorrente nella fase dell'indebitamento ovvero il compimento di atti di frode prima e nel corso della procedura.

5. Sull'opposizione del creditore.

Come documentato dall'istante, nonché dall'OCC, a seguito della comunicazione ai creditori del decreto di fissazione dell'udienza l'istituto di credito Barclays, creditore ipotecario, esprimeva parere contrario opponendosi all'omologazione del piano del consumatore in quanto “ *prevede un consistente stralcio del credito, il primo pagamento ad oltre due anni dall'inizio del pagamento della debitrice tutti peraltro a favore di soggetti interni alla procedura, ed una dilazione decennale per il saldo, laddove la prospettiva della banca è di incassare il proprio credito nel 2022 a fronte dell'esito positivo dell'asta del febbraio p.v. La proposta è illegittima ed inammissibile allorché prevede il pagamento dell'esponente creditrice fondiaria oltre l'anno dall'omologazione senza prevedere la liquidazione del bene posto a garanzia, come peraltro correttamente rilevato dal Giudice. In ordine alla richiesta di rinegoziazione del mutuo, affinché la banca la possa valutare dovrà essere correttamente formulata nel rispetto dei requisiti ex art. 40 ter della l. 69/2021 che ha modificato - bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito.....Si esprime peraltro perplessità in ordine alla rinegoziazione di un mutuo con uno solo dei mutuatari, atteso che il che è parte del contratto, non ha formulato analoga proposta”*

L'istituto, inoltre, confermava il proprio parere contrario, anche a seguito della rimodulazione del piano con modificazione dell'originaria proposta (come descritta alle pag. 7 e 8 delle note integrative depositate in cancelleria in data 11.01.2022) .

La rimodulazione e/o proposta migliorativa, come rilevato dall'advisor legale dell'istante non andrebbe “ *ad intaccare in modo sostanziale il piano in origine proposto – ma piuttosto prevede, alla luce delle osservazioni della Barclays, una rideterminazione del piano di rientro, sempre nel rispetto dei seguenti criteri:*

- la salvaguardia del diritto del creditore;*
- il rispetto della par condicio creditorum;*

-il rispetto del principio della prededucibilità dei compensi dei professionisti interni alla procedura da sovraindebitamento e dei professionisti della procedura esecutiva immobiliare pendente”.

In relazione a tale opposizione, va, in primo luogo precisato che il creditore “opponente” non risulta costituito in giudizio: infatti, benchè all’udienza del 13.01.2022 l’Avv. Napolitano per delega dell’Avv. Ribechi sia comparso evidenziando “ *che l’istituto di credito ha sollevato contestazioni al piano depositato con comunicazioni inviate all’OCC*”, questi non ha formalizzato la propria costituzione: tuttavia, tenuto conto che l’art. 12 comma 3 l. 3/2012 impone al giudice di risolvere “ogni altra contestazione, anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti” ai fini dell’omologazione, si procederà all’esame delle relative doglianze, con particolare riguardo alla richiesta di omologazione del piano del consumatore, dovendo, rilevare, in ogni caso, l’infondatezza dell’eccezione preliminare sollevata dall’istante nelle note di contestazione (cfr. pag. 3 note depositare in data 11.01.2022), alla luce della documentazione in atti che non lasciano dubbi sulla legittimazione del creditore opponente.

Si è già accennato che l’istituto contesta il piano in quanto prevede un “*consistente stralcio del credito, il primo pagamento ad oltre due anni dall’inizio del pagamento della debitrice tutti peraltro a favore di soggetti interni alla procedura*), ed una dilazione decennale per il saldo, laddove la prospettiva della banca è di incassare il proprio credito nel 2022 a fronte dell’esito positivo dell’asta del febbraio p.v.” contestando, altresì, l’illegittimità e inammissibilità della proposta “ *allorchè prevede il pagamento dell’esponente creditrice fondiaria oltre l’anno dall’omologazione senza prevedere la liquidazione del bene posto a garanzia, come peraltro correttamente rilevato dal Giudice*”.

Orbene, appare preliminare rispetto alla valutazione di convenienza del piano, esaminare la doglianza relativa alla pretesa violazione dell’art. 8 l. 3/2012.

L’art. 8 comma 4 della l. 3/2012 prevede che “la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.

La disposizione, come appare chiaro dalla sua formulazione, ricalca l’art. 186 bis II comma lett. c) della legge fallimentare e la sua ratio è stata correttamente individuata nell’esigenza di tutelare il creditore prelazionario - che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia- attraverso il suo pagamento nei limiti del valore del bene stesso entro un anno dalla omologazione del piano.

L’attuale art. 8, comma 4, L.3/2012 prevede, dunque, una moratoria fino ad un anno (ossia il pagamento entro un anno come anche di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sulla quale

vedi infra) dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio ed ipoteca in caso di accordo di ristrutturazione con continuazione dell'attività di impresa e di piano del consumatore.

Tale norma è stata interpretata anche da questo Tribunale in senso restrittivo, giustificando la mancata omologazione del piano/accordo prospettato dal debitore-sovraindebitato, in ragione della violazione dell'art.8, comma 4, e dell'art.11, comma 2, della L.3/2012, norme che prevederebbero il pagamento integrale ed immediato dei creditori privilegiati, salvo accordo esterno con il creditore sulla dilazione ultrannuale.

Come appare chiaro, tuttavia, tale interpretazione restrittiva riduce l'applicazione della L.3/2012 in quanto ridimensiona notevolmente l'efficacia delle procedure di composizione della crisi e pertanto, è stata già in passato superata con le seguenti argomentazioni.

L'art. 7, comma 1, della I. n. 3 del 2012, stabilisce, tra l'altro, che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Tuttavia, la possibilità di falciare (per l'importo risultante dalla differenza tra credito vantato e valore di mercato dei cespiti) i creditori privilegiati quando il bene oggetto della garanzia, secondo l'attestazione del professionista gestore, è di valore minore rispetto al credito vantato ed accertato, comporta conseguenze diverse a seconda della procedura di sovraindebitamento cui il debitore ha ritenuto di accedere.

Mentre nell'accordo con i creditori, il creditore avente prelazione per la differenza tra il valore del bene oggetto della garanzia e il credito vantato viene retrocesso a chirografo e come tale può essere falciato al pari di tutti gli altri creditori della stessa categoria, e nei limiti in cui viene falciato, si attiva il suo diritto di voto (con applicazione analogica dell'art.177 comma 3 l. fall.), nel piano del consumatore la disciplina della falcia di cui all'art. 7 cit. richiede una lettura armonizzata con l'art. 8 comma 4 l. 3/2012, nella quale non è contenuto alcun riferimento alle conseguenze giuridiche derivanti dalla previsione del pagamento oltre l'anno, a sua volta da interpretarsi unitamente alle disposizioni in tema di concordato preventivo (dovendosi ritenere allo stato le procedure di sovraindebitamento quale procedure concorsuali) e , in particolare, all'art. 186 bis. L. fall..

Orbene, come è stato rilevato dalla giurisprudenza di merito, anche in un recente passato, lo strumento tipizzato nel concordato preventivo e, specularmente, nell'accordo di ristrutturazione per contemperare le contrapposte esigenze di superamento della crisi dell'impresa con la tutela dei creditori aventi prelazione è il diritto di voto del creditore non pagato integralmente: attraverso il

voto, il creditore esercita il suo diritto, nella piena consapevolezza della proposta del debitore, assicurata attraverso la attività informativa del commissario o dell'organismo di composizione della crisi (cfr. Tribunale di Rovigo 13.12.2016). In quest'ottica si spiega e si giustifica l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale (cfr. Cass., 31 ottobre 2016, n. 22045) che ammette, nel concordato in continuità, la moratoria ultrannuale - ai sensi dell'art. 186 bis , II comma lett. c) l.f. - del pagamento dei creditori muniti di diritto di prelazione su beni non liquidati, ma utilizzati per la continuazione dell'impresa, compensata sul piano economico dalla corresponsione degli interessi e sul piano giuridico dall'esercizio del diritto di voto (per l'intero credito).

Al contrario, nel piano del consumatore, la mancata previsione del diritto di voto per i creditori, richiede un ulteriore sforzo interpretativo della disciplina applicabile al caso concreto, alla luce della ratio della normativa sul sovraindebitamento e mediante la verifica degli strumenti idonei a ritenere ammissibili e, in ipotesi, omologabili, piani che prevedano la dilazione ultrannuale, apparendo, al contrario, imporre la lettera della legge al consumatore che deposita il piano del consumatore la necessaria soddisfazione entro un anno dei creditori che vantino un diritto di prelazione su un bene non oggetto di cessione, salvo accordo esterno.

Tale impostazione non può ritenersi condivisibile.

L'art. 8 comma 4 cit., infatti è stato, di recente, oggetto di riflessione da parte della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) la quale è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione alla luce del coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed i principi giurisprudenziali già enucleati in relazione al possibile contenuto della proposta in materia di concordato preventivo; tale precedente offre argomenti rilevanti anche in relazione all'ammissibilità della previsione di dilazioni ultrannuali nel pagamento dei creditori aventi prelazione nel piano del consumatore.

Invero, secondo la Suprema Corte, l'art.8, comma 4, non è da intendere come un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati, in quanto il principio in base al quale nel concordato preventivo è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, ponendoli sullo stesso piano dei chirografari per quanto riguarda la perdita derivante dalla dilazione, è applicabile anche agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento; pertanto, sarebbe scorretto affermare che in tale procedura è precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità e al di là del termine di cui all'art. 186-bis L.F.

Tale principio, secondo la Corte, trova il suo fondamento nel fatto che nelle procedure di sovraindebitamento in cui il pagamento avvenga con dilazione ultrannuale non sono da considerare illegittimi, poiché, così come nel concordato preventivo, spetta ai creditori valutare se una dilazione

del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni. Non rileva, peraltro, in senso ostativo la mancata previsione del diritto di voto in favore dei creditori nel piano del consumatore, avendo la Corte esplicitamente affermato che *“Nè la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l’asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell’ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore. In definitiva la previsioni di pagamenti rateali ultrannuali non è di per sé ostativa all’omologabilità del piano (non attenendo alla fattibilità giuridica del medesimo); il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”*.

Allora in questi termini, chiarita dalla Corte di legittimità l’ammissibilità della predisposizione di piani del consumatore con dilazione ultrannuale, questo Giudice ritiene, anche alla luce della ratio posta a fondamento della legge n. 3/2012, che la disposizione dell’art. 8 comma 4 l. 3/2012, in presenza di determinate condizioni, quali la previsione sul piano economico di interessi idonei a compensare il sacrificio del creditore e la positiva valutazione di convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, non può essere applicata nel suo senso letterale di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno al massimo dall’omologa del piano, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui insiste la prelazione.

Del resto come osservato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27544/2019 *“non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore ed in quanto tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure ex Legge 3/2012, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento”*.

Orbene, venendo all’esame del caso di specie, il creditore ipotecario ha contestato la convenienza del piano, sia in relazione al quantum riconosciuto, sia in relazione all’eccessiva dilazione nel tempo del soddisfacimento del credito rispetto alla modalità alternativa di vendita del compendio pignorato,

riconoscendo che tale ultima attività determinerebbe il soddisfacimento delle ragioni del creditore ma nell'immediato: tale opposizione non può ritenersi accoglibile.

L'OCC nominato, nel valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ha così affermato: *“Il valore dello stesso, come da perizia a firma dell'Arch. Vittorio Merito, è stato stimato in euro 147.400,00. Le prime due aste per la vendita dell'immobile sono andate deserte; ne consegue che, con la prossima asta, verrà ulteriormente ridotto l'importo dell'offerta minima ad euro 62.184,37. Se la Banca, con il proposto Piano del consumatore, andrà ad incassare euro 75.208,58, proseguendo l'azione esecutiva, ammesso che il bene venga aggiudicato in sede di terza asta, dovrebbe fare i conti con un'offerta minima pari ai succitati euro 62.184,37. Ciò esposto, considerando tanto che i pregressi tentativi di vendita dell'unico immobile di proprietà sono andati deserti, quanto che, a seguito della crisi epidemiologica in atto da COVID-19, è ragionevole attendersi che il bene vada ulteriormente invenduto determinando, in tal modo, oltre ad un abbassamento del presumibile realizzo anche un allungamento dei tempi necessari ai fini della soddisfazione delle pretese creditorie, non si ritiene conveniente tale alternativa al Piano del Consumatore stante non solo i tempi e le incerte possibilità di recupero da parte dei creditori, quanto la maggiore soddisfazione economica proposta”* che nello specifico è costituita, anche a seguito della modifica del piano da una percentuale pari all'87% del credito vantato a fronte del 47 % conseguibile dal creditore in caso di vendita all'asta del compendio all'offerta minima al netto delle spese di procedura”.

La convenienza del piano per i creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria si basa prevalentemente sull'incertezza che caratterizza la vendita dei beni immobili nel contesto attuale del mercato immobiliare, in generale nel paese ed in particolare nel territorio di riferimento.

Ed invero, dall'analisi dell'alternativa liquidatoria, la soddisfazione del creditore ipotecario certamente non potrebbe essere garantita nella misura integrale e, tuttavia, risulta garantita dal piano proposto in misura comunque superiore a quella realizzabile dalla liquidazione giudiziale dell'immobile staggito.

La proposta dei debitori, dunque, permette di soddisfare il creditore ipotecario in misura non inferiore a quello che ricaverebbero dalla vendita dell'immobile garantendo, peraltro, gli interessi legali ai sensi dell'art. 9 comma 3-quater L. 3/2012.

Tali considerazioni, dunque, inducono a ritenere omologabile il piano proposto, a prescindere dalle considerazioni sul comportamento del creditore ipotecario con riguardo alla dedotta e argomentata violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, sulla quale l'istituto di credito nulla ha riferito.

In definitiva, come già chiarito, la proposta formulata – accompagnata dalla relazione depositata dal professionista che include gli elementi richiesti dall’art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 e le cui conclusioni appaiono condivisibili e scevre da vizi logici - appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita

PQM

letto l’art. 12 bis comma 3 l. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato

DISPONE

- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato ivi incluso il pagamento dell’OCC, come concordato;
 - che l’Avv. Valeria Manzo vigili sull’esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo a tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall’art. 13 l. 3/12;
 - che il piano sia pubblicato sul sito procedure.it per 30 gg..
- Si comunichi.

Nola, 31.01.2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Rosa Paduano